

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 7 LUGLIO 2010, N. 25873: un Ente riconosciuto per la tutela ambientale della fauna, in riferimento all'intero territorio nazionale, è legittimato, ex art. 74 cpp, a costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni derivante dall'attività illecita di uccellazione.**

*«Il WWF Italia, ONG - Onlus quale Ente riconosciuto per la tutela ambientale della Fauna, in riferimento all'intero territorio nazionale, era legittimato, ex art. 74 cpp, a costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni derivante dall'attività illecita della uccellazione...».*



25873 / 10

RE PUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 26/05/2010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Enrico	Altieri	Presidente
1. Dott. Alfredo Maria	Lombardi	Consigliere
2. Dott. Mario	Gentile	Consigliere
3. Dott. Silvio	Amoresano	Consigliere
4. Dott. Santi	Gazzara	Consigliere

N. *1055*  
REGISTRO GENERALE  
N. 46011/09

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Sassi Ivano, nato il 28/09/58<sup>5</sup> (*28/09/56*) *sf*

Avverso la Sentenza

Tribunale di Forlì, emessa il 09/01/09

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile

Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Mario Fraticelli

che ha concluso per Inammissibilità del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv. //

Udito il difensore Avv. Alessandro Fontana, difensore di fiducia del ricorrente Sassi Ivano.

### **Svolgimento del processo**

Il Tribunale di Forlì, con sentenza emessa il 09/01/09, dichiarava Sassi Ivano, colpevole del reato di cui all'art. 30, comma 1° lett. e), L. 157/92 (come contestato in atti) e lo condannava alla pena di € 2.000,00 di ammenda; pena interamente condonata ex L. 241/06; con condanna altresì al risarcimento dei danni a favore del WWF Italia, ONG – Onlus, costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede.

L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione <sup>ai sensi</sup> dell'art. 606, lett. b) ed e) cpp.

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che era illegittima la costituzione di parte civile del WWF Italia, ONG – Onlus, non essendo stata fornita la prova concreta di “aderenza al territorio”;
2. che la decisione impugnata non era congruamente motivata sia quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, sia quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla misura della pena inflitta ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 26/05/2010, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

In via preliminare si rileva che il termine massimo di prescrizione (anni 4 e mesi sei, in relazione a fatti commessi sino al 18/03/05) – tenuto conto anche del periodo di sospensione del decorso della prescrizione per la durata di gg. 21; sospensione dovuta al rinvio del processo su richiesta della difesa dell'imputato – è maturato in data 08/10/09, con conseguente estinzione del reato.

Le censure dedotte nel ricorso – specie quelle inerenti alla misura della pena inflitta ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche (queste ultime richieste esplicitamente nel giudizio di merito) – non sono manifestamente infondate, per cui non è preclusa in sede di legittimità la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato, anche se maturata in epoca successiva (08/10/09) alla decisione impugnata emessa il 09/01/09.

Vanno confermate, comunque, le statuizioni civili, per le seguenti ragioni principali:

- i. È stata accertato con congrua motivazione, priva di errori di diritto, che Sassi Ivano – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - mediante l'uso di reti azionate a scatto e la predisposizione di apposite trappole, tendeva alla cattura indiscriminata di esemplari di uccelli frequentanti il territorio. Trattasi di condotta che integra il reato di uccellazione di cui all'art. 30 lett. e) L. 157/92, come contestato in atti [conforme Cass. Sez. III Sent. n. 19554 del 28/04/04; Cass. Sez. III Sent. n. 2423 del 12/03/97, rv 207635; Cass. Sez. III Sent. n. 1713 del 14/02/96].
- ii. Il WWF Italia, ONG – Onlus quale Ente riconosciuto per la tutela ambientale della Fauna, in riferimento all'intero territorio nazionale, era legittimato, ex art. 74 cpp, a costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni derivante dall'attività illecita della uccellazione posta in essere da Sassi Ivano.

In conclusione va annullata senza rinvio la sentenza del Tribunale di Forlì in data 09/01/09 perché il reato è estinto per prescrizione. Vanno confermate le statuizioni civili emesse a favore della predetta parte civile, come costituita in atti.

**P. Q. M.**

La Corte,

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili.

Così deciso in Roma il 26/05/2010

Il Presidente

(dott. E. Altieri)

L'Estensore

(dott. M. Gentile)

Mario Gentile

